

TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

Sezione Fallimentare

Procedura 5/2019

(Composizione della crisi da sovraindebitamento)

L. 3/2012

Giudice Delegato: Dott. Andrea Carena

* * *

Liquidazione del Patrimonio

“Azienda Agricola Giorgio Cantamessa Cascina Moncucchetto”

* * *

Memorie integrative alla Proposta di Liquidazione del patrimonio

nell’interesse dei debitori Cantamessa Giorgio, Coppo Paola,

Cantamessa Maurizio e Cantamessa Barbara

Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dott. Andrea Carena,

per i Signori: Cantamessa Giorgio, Coppo Paola, Cantamessa Maurizio e Cantamessa Barbara, il sottoscritto Avvocato Piercarlo Bertone del Foro di Asti, (cod.fisc.:BRTPCR64D11A479C), pec: bertone.piercarlo@ordineavvocatiasti.eu, telefono / fax 0141.531864, che li rappresenta e difende come da procura del 06.11.2019 e presso il quale sono domiciliati

premesse che

- con ricorso depositato in data 28/11/2019 veniva prodotta istanza di liquidazione del patrimonio dell’”Azienda Agricola Giorgio Cantamessa Cascina Moncucchetto” di Casorzo (AT) con la quale veniva formulata la richiesta di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti della L. 3/2012;
- con provvedimento del 09/12/2019 il Giudice Delegato fissava per il giorno 19.12.2019 udienza di comparizione della parte ricorrente al fine di ottenere chiarimenti circa il contenuto dell’istanza, sia in relazione alla esclusione dalla liquidazione di alcuni autoveicoli, sia ai tempi previsti per



la liquidazione dei beni con particolare riguardo ai beni strumentali per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

- il giorno 19/12/2019 comparivano davanti al Giudice Delegato l'avv. Piercarlo Bertone, quale difensore dei debitori, il dott. Roberto Puntoni quale gestore OCC della crisi da sovraindebitamento e il Dott. Angelo Dabbene nella sua qualità di assistente dei signori Cantamessa e Coppo per la formulazione dell'istanza di liquidazione del patrimonio;

espone

L'istanza di liquidazione del patrimonio si è resa necessaria per consentire all'azienda agricola indebitata ed ai soggetti titolari e/o collaboratori dell'azienda ad essa interessati di beneficiare delle disposizioni previste dalla L.3/2012 e s.s.m.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dagli artt. 14-ter L. 3/2012, introdotti dall'art. 18, co. 1, lett. s) D.L. 179/2012, convertito con modifiche nella L. 221/2012 e rappresenta uno strumento giuridico proponibile in via alternativa alla proposta di accordo o di piano di composizione della crisi, dal debitore sovraindebitato.

Concretamente, quest'ultimo richiede la liquidazione di tutti i suoi beni per poter soddisfare anche parzialmente i propri creditori e beneficiare, a determinate condizioni, dell'effetto esdebitatorio di cui all'art. 14-terdecies, liberandosi così dai debiti contratti e favorire una soddisfazione dei creditori circoscritta nell'arco temporale di quattro anni e sicuramente più fruttuosa di quella prospettabile con l'esecuzione forzata. Inoltre, verrebbe salvaguardata allo stesso tempo anche la situazione patrimoniale del debitore, il quale verrebbe ammesso al beneficio dell'esdebitazione, con la possibilità futura di rientrare nel mercato dell'attività d'impresa.

Di seguito vengono esaminati i quesiti formulati dal Giudice delegato al fine di darne giusto riscontro.

Punto primo : tempi previsti per la liquidazione

L'art. 14-quinquies della L. 3/2012 **“Decreto di apertura della liquidazione”** così recita:

1. “Il Giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

Omissis.....

*4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, **per i quattro anni successivi al deposito della domanda**”.*



L'art.14-undecies "**Beni e crediti sopravvenuti**" così recita:

*1. **"I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione** di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3."*

Lo stesso legislatore prevede che la procedura liquidatoria disponga di un termine non inferiore a quattro anni, tempo che viene rispettato per la liquidazione dei beni. In ogni caso la procedura rivolta alla vendita degli stessi deve intendersi, comunque, immediatamente promossa essendo il termine dei quattro anni da considerarsi come periodo indicativo così come riportato dal legislatore e non come un periodo di moratoria della procedura di liquidazione che, invece, resta subito azionata.

Punto secondo: esclusione dalla liquidazione di alcuni veicoli e di alcuni beni strumentali per l'esercizio dell'attività imprenditoriale

La richiesta di esclusione di alcuni autoveicoli riportata nell'istanza di liquidazione del patrimonio è sorta per ragioni di economicità trattandosi di automezzi con alto chilometraggio di percorrenza, uno dei quali immatricolato nell'anno 1986 che registra una percorrenza pari a 387.739 chilometri. Altra motivazione deriva dal fatto che trovandosi residenti in Casorzo, l'uso del mezzo risultava essere uno strumento di locomozione sostitutivo dei mezzi pubblici non particolarmente idonei alle esigenze famigliari degli istanti, tenuto conto della non più giovane età del titolare e della di lui consorte. Gli autocarri, pur nella loro vetustà, rappresentano il mezzo indispensabile per consentire i trasporti necessari alle necessità aziendali, senza i quali verrebbe a congelarsi l'attività in essere.

Non sussistono, comunque, preclusioni alla loro vendita e pertanto vengono inclusi nella liquidazione tra i beni oggetto di alienazione.

Una delle ragioni per la quale i debitori istanti hanno ritenuto opportuno avvalersi degli istituti di cui alla L. 3/2012 è quella di poter ancora proseguire l'attività lavorativa per accumulare, tramite il proprio lavoro, una parte della provvista liquida per i propri creditori al fine di poter dare una soddisfazione, seppur parziale, agli stessi, nei limiti della redditività aziendale, al netto delle spese di sostentamento familiare.

Si ritiene verosimile che l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio e il conseguente venir meno delle gravose obbligazioni bancarie e finanziarie, consentano ai debitori istanti e compatibilmente con l'attività liquidatoria, di poter ancora condurre la propria attività realizzando utili da destinare, in parte, alla soddisfazione dei creditori.

D'altronde dalle dichiarazioni IVA dell'azienda agricola emergono i seguenti volumi di affari per gli ultimi tre anni:



Anno	VOLUME D'AFFARI	PENSIONE	REDDITO COMPLESSIVO
Anno 2016	202.580	8.470	28.783
Anno 2017	198.750	8.470	25.316
Anno 2018	190.688	8.555	27.774

Il suddetto prospetto conferma che non siamo di fronte ad una azienda che produce perdite, ma che ha vissuto, una situazione di squilibrio esclusivamente di natura finanziaria.

Da tale situazione di squilibrio sono poi scaturite – a catena – le altre inadempienze che hanno condotto all'indebitamento.

Pertanto

- Preso atto dell'udienza del giorno 19/12/2019;
- viste le precisazioni richieste dal Giudice Delegato;
- vista l'istanza di liquidazione depositata il giorno 28/11/2019;

Produce

le seguenti memorie integrative che costituiscono parte essenziale all'istanza di liquidazione già depositata presso codesto Tribunale.

Conclusioni

Tutto quanto sopra premesso, nel confermare la restante parte dell'istanza già depositata e non oggetto di osservazione, l'istanza di liquidazione del patrimonio viene integrata con le seguenti precisazioni:

1. **La procedura rivolta alla vendita dei beni deve intendersi immediatamente promossa** essendo il termine dei quattro anni da considerarsi come periodo indicativo così come riportato dal legislatore e non come un periodo di moratoria della procedura di liquidazione che, invece, resta subito azionata.
2. **Nella liquidazione del patrimonio di cui alla presente procedura vengono inclusi tutti i beni aziendali ed i mezzi di trasporto che presentano un valore commerciale non vile;**

Relativamente ai mezzi di trasporto (autovetture e autocarri), e alle attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività

Chiede

Alla S.V. Ill.ma di

- Voler autorizzare il loro utilizzo fino all'alienazione degli stessi onde consentire di realizzare, dalla procedura liquidatoria, il meglio per la massa creditoria.

Con Ossequio.

Asti lì, 23 dicembre 2019

Avvocato Piercarlo Bertone

